



## Città di Noli

Provincia di Savona

### AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO N. 13 DEL 26/07/2024 CATEGORIA C – ABITANTI/ATTIVITÀ PRODUTTIVE

#### IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che la Sig.ra Macario Marina presentava istanza di rilascio di autorizzazione al transito e alla sosta in deroga nella Zona a Traffico Limitato (di seguito “Z.T.L.”) istituita nel centro storico in quanto proprietaria di immobile sito in Via Suor Letizia (prot. 13139/2024);

#### **CONSIDERATO** che

l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 definisce la Z.T.L. come segue “*area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.*”;

l’art. 7, comma 9, d.lgs. 285/285 dispone che “*I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. [...]*”;

la Zona a Traffico Limitato è stata delimitata, ai sensi dell’art. 7, comma 9, d.lgs. n. 285/1992, dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 141 del 22/09/2014, n. 66 del 12/05/2015, n. 85 del 08/06/2015 e n. 55 del 06/05/2016;

la Z.T.L. istituita nel Centro storico risulta essere disciplinata dall’ordinanza n. 23 del 12/05/2016;

la richiedente risulta essere proprietaria di immobile a uso abitativo all’interno della ZTL;

i veicoli per i quali si richiede il transito in deroga risultano essere di proprietà della suddetta richiedente o appartenenti ai figli della suddetta occasionalmente alloggianti nell’immobile;

Via Suor Letizia rientra

⌚ all’interno del centro abitato del Comune di Noli ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

⌚ all’interno della Z.T.L. come delimitata ai sensi dell’art. 7, comma 9, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

l’art. 107, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.*”;



## VISTI

gli artt. 2, 4, 5 e 7, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

l'ordinanza n. 23 del 12/05/2016 contenente la regolamentazione d'uso della Z.T.L. istituita nel centro storico del Comune;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

gli artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli enti locali";

la d.G.C. n. 109 del 28/12/2022 "Approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente";

il decreto del Sindaco n. 5 del 02/01/2024 "Conferimento incarico all'Ispettore Niccolò Panizza di responsabile del Settore Polizia Locale - Anno 2024.";

## A U T O R I Z Z A

la Sig.ra Macario Marina, in deroga alle prescrizioni in atto, al transito e alla sosta nelle aree della Z.T.L. istituita nel centro storico con i seguenti veicoli:

	MARCA	MODELLO	TARGA
1	TOYOTA	YARIS	GS106TW
2	TOYOTA	YARIS	FW998DX
3	LANCIA	MUSA	DS751FN

Il transito e la sosta **non** sono consentiti nei seguenti periodi

- ⌚ periodo estivo (01/06 – 30/09)
  - o dalle ore 10.00 alle ore 12.30,
  - o dalle ore 17.30 alle ore 23.00;

- ⌚ periodo invernale (01/10 – 31/05)
  - o dalle ore 10.00 alle ore 12.30,

- o dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (nei giorni festivi e prefestivi);

La sosta è consentita per un periodo massimo di 15 minuti **da segnalare mediante disco orario.**

## A V V E R T E

- che il titolare della presente autorizzazione dovrà attenersi a quanto disposto dall'ordinanza n. 23 del 12/05/2021, in particolare a quanto previsto dall'art. 5 della stessa (si veda di seguito);
- che il titolare della presente autorizzazione dovrà, qualora il conducente del veicolo fosse persona diversa, renderlo edotto in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- che la presente autorizzazione non esime in alcun modo da eventuali responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'attività di cui alla premessa, e comunque per tutta la durata del transito e della sosta nella Z.T.L..
- che ogni abuso della presente autorizzazione comporterà la revoca immediata del permesso ed ogni violazione sarà sanzionata secondo le leggi e i regolamenti vigenti;
- che viene fatta espressa riserva per i diritti di terzi, che si intendono fatti salvi in ogni caso, con impegno del titolare della presente di sollevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo e di tenerlo indenne da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivargli dall'esecuzione della presente o da qualsiasi impugnativa e opposizione comunque dipendente dal mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.

**AUTORIZZAZIONE VALIDA FINO AL PERMANERE DELLE CONDIZIONI PER IL  
PROPRIO RILASCIO INDICATE ALL'INTERNO DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA 23 DEL  
12/05/2016.**

Noli, 26/07/2024

***Il Responsabile del Settore Polizia Locale***

ESTRATTO ORDINANZA N. 23 DEL 12/05/2016

**Art. 5.**

**Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati.**

I veicoli autorizzati a transitare nell'ambito delle ZTL devono rispettare la segnaletica stradale apposta *in loco* e in ogni caso:

- circolare a passo d'uomo;
- sostare a motore spento;
- durante l'orario di carico/scarico merci sostare esclusivamente per eseguire tali operazioni e comunque per un tempo non superiore a quindici minuti per ciascun punto di rifornimento, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio PM per comprovati motivi;
- per operazioni connesse a cantieri edili, rispettare le limitazioni e gli orari stabiliti dal vigente Regolamento comunale Tutela dell'Inquinamento Acustico approvato con Delibera di C.C. n.11 del 14/03/2008 (art. 22) e, pertanto, potranno effettuarsi: nel periodo invernale (1 ottobre - 31 maggio) dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 20 con divieto il sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi e nel periodo estivo (1° giugno - 30 settembre) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20, con divieto il sabato, la domenica e nei giorni festivi e prefestivi;
- segnalare per mezzo del disco orario l'ora di inizio sosta all'interno della ZTL;
- circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio agli usci ed alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
- effettuare le operazioni di carico/scarico senza arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- i conduttori di velocipedi sono tenuti a:
  - dare sempre la precedenza ai pedoni;
  - procedere a passo d'uomo;
  - seguire le eventuali direzioni di marcia previste per i veicoli;
  - condurre a mano la bicicletta qualora siano comunque di intralcio o di potenziale pericolo per i pedoni (passaggi angusti, curve cieche...);
  - avvisare i pedoni del proprio passaggio;
  - di notte, avere accesa la luce bianca anteriore e luce rossa o rifrangente posteriore;
- tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio di Polizia Municipale nel rilasciare il contrassegno autorizzativo.

**IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE**

Noli, li 26/07/2024